

All. 5 Riepilogo delle sospensioni adempimenti e versamenti Inail

| Regime | Oggetto della sospensione | Destinatari | Periodo di sospensione | Ripresa dei versamenti | Ripresa dei versamenti delle rate mensili | Ripresa degli adempimenti |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 1) Articolo 5, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (Comuni della cd. "zona rossa"), abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 secondo cui <i>restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti</i> | <p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p> | Soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 | <p>23 febbraio 2020</p> <p>30 aprile 2020</p> | Dal 1° maggio, in unica soluzione, numero di riferimento F24 999186 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999187. | Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata corrente in scadenza in tale mese | Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione |
| 2) Articolo 61, comma 1, lettera b) e comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 | <p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p> | Soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2 (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche) con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. | <p>2 marzo 2020</p> <p>30 aprile 2020</p> | Entro il 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999188 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999189 | Le rate sospese devono essere versate a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Dal 4 maggio al 20 maggio 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione |
| 3) Articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 | <p>Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione.</p> <p>Adempimenti: dichiarazione delle retribuzioni 2019; domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione</p> | Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato. | <p>2 marzo 2020</p> <p>31 maggio 2020</p> | Entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione numero di riferimento F24 999184 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999185 . | Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Dal 3 giugno al 19 giugno 2020 con il servizio <i>Alpi online</i> la dichiarazione delle retribuzioni 2019 e con il servizio <i>Riduzione per prevenzione</i> la domanda di riduzione del tasso medio per |

| Regime | Oggetto della sospensione | Destinatari | Periodo | Ripresa dei versamenti delle rate mensili | Ripresa dei versamenti |
|---|--|--|--|--|---|
| 4) Articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione. | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 | 8 marzo 2020 31 marzo 2020 | Le rate sospese devono essere versate ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro 31 maggio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999190 oppure in 5 rate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 numero di riferimento F24 999191 |
| 5) Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nel periodo di sospensione. | Imprese del settore florovivaistico | 30 aprile 2020 15 luglio 2020 | Le rate sospese devono essere versate ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro 31 luglio, in unica soluzione numero di riferimento F24 999200 oppure in 5 rate nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 numero di riferimento F24 999201 |
| 6) Articolo 21, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 | Versamenti: qualsiasi pagamento in scadenza al 16 marzo 2020 | Soggetti che non si sono avvalsi delle altre sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate | _____ | _____ | 16 aprile 2020 |
| 7) Articolo 18, commi 1 e 2, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio. | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi) | Le rate sospese devono essere versate a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999192 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999193. |

| Regime | Oggetto della sospensione | Destinatari | Periodo | Ripresa dei versamenti delle rate mensili | Ripresa dei versamenti |
|--|--|--|--|--|---|
| 8) Articolo 18, commi 3 e 4, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio. | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta | Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi) | Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999194 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999195. |
| 9) Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio. | Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 | Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi) | Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro il 30 giugno, in unica soluzione numero di riferimento F24 999196 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999197. |
| 10) Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 | Versamenti: qualsiasi pagamento, comprese le rate mensili, delle rateazioni legge 389/1989 e le rate per il recupero dei premi sospesi per il sisma Italia centrale del 2016, in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio. | Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa | Aprile e/o maggio (Solo per il mese di maggio per i soggetti che hanno applicato la sospensione prevista dai regimi indicati ai punti 1 e 2 della colonna Regimi) | Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese | Entro il 30 giugno in unica soluzione numero di riferimento F24 999198 oppure in 5 rate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 numero di riferimento F24 999199. |